



COMUNE DI SERRAVALLE

Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio del Comune di Serravalle

del 10 aprile 2017

Il Consiglio comunale di Serravalle,

visti:

- il messaggio municipale no. 8 del 6 marzo 2017;
- l'art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997;
- gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2, 186 e segg. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- la Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP);

D E C R E T A:

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Serravalle, rispettivamente l'elaborazione e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.

² Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 2 Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 3 Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente Regolamento sarà da questi osservato per il tramite di condizioni, convenzioni od in altro modo.

Art. 4 Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 5 Registrazione

¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.

² Le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo dieci giorni. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto amministrativo, al diritto civile o al diritto penale, possono essere conservate fino alla trasmissione alle autorità competenti di cui all'art. 6.

Art. 6 Trasmissione dei dati a terzi

¹ Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.

² Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento di reati penali la trasmissione dei dati registrati è possibile su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

³ I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7 Protezione dei dati

¹ Il Municipio adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'abuso, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali nonché l'elaborazione non consentita o non conforme alle finalità delle registrazioni.

² Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP).

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio comunale e la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

La presidente
Notari N.

Il segretario
Andreoli C.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 10 aprile 2017.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione n. 143-RE-14277 del 13.6.2017.